

FAQ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMUNITA' ENERGETICHE (CER)

Obiettivi e finalità

1. Quali sono gli obiettivi della Manifestazione di Interesse? Come e perché un Ente Locale dovrebbe partecipare?

In attuazione della l.r. 2/2022 si promuove la costituzione di comunità energetiche rinnovabili sul territorio lombardo attraverso un'iniziativa suddivisa in due fasi, al fine di far emergere le potenzialità territoriali e sviluppare le conseguenti azioni di supporto finanziario: la prima fase di avviso consiste nella Manifestazione di interesse da parte dei Comuni, per la costituzione di una comunità energetica la cui proposta, a seguito di opportuna analisi e valutazione, potrà accedere alla seconda fase dell'iniziativa. Le proposte progettuali possono anche riferirsi a comunità energetiche già costituite e che intendono ampliare il loro perimetro di pertinenza sia come numero di soggetti coinvolti sia in termini di potenza richiesta.

L'avviata Fase 1 consiste quindi nella raccolta delle proposte di costituzione delle comunità energetiche da parte dei soggetti pubblici e di un relativo dossier di candidatura contenente un set minimo di informazioni.

Al termine della raccolta delle candidature pervenute, sarà possibile avviare attività di accompagnamento e supporto alle amministrazioni per la realizzazione delle comunità energetiche candidate nella Fase 1 attraverso il soggetto CERL previsto dalla L.R. 2/2022, in fase di costituzione. La successiva Fase 2 si concretizzerà attraverso l'attivazione di specifiche misure di supporto finanziario agli interventi candidati.

Soggetti destinatari

2. Quali sono i soggetti che possono presentare la proposta di CER?

La domanda di partecipazione può essere presentata solo dai Comuni lombardi, in qualità di soggetti aggregatori e promotori della comunità energetica. Le Unioni di Comuni, o altri enti pubblici, possono in ogni caso essere parte della proposta di CER e beneficiare di contributi per la realizzazione degli impianti a fonte energetica rinnovabile a servizio della comunità. Si rimanda anche alla FAQ n°15.

3. È possibile costituire una CER in ambito multi-comunale, ossia con partecipazione di più comuni (non riuniti come Unione di comuni) oltre ad altri soggetti?

Sì, è possibile, la modalità di presentazione della domanda è la medesima, ma dovrà essere selezionato un comune capofila/referente che provvederà a presentare la domanda tramite Bandi online.

4. Nella manifestazione di interesse si parla di soggetti pubblici: cosa si intende esattamente?

Per soggetto pubblico si intende un complesso organizzato di persone e mezzi, che persegue finalità di pubblico interesse. L'elenco delle Amministrazioni pubbliche viene annualmente pubblicato dall'ISTAT. Gli interventi finanziabili devono essere riconducibili all'art. 3 comma 18 della legge 350/2003.

Dotazione finanziaria e caratteristiche del contributo

5. Nella manifestazione di interesse è indicata la dotazione finanziaria del contributo, pari a 20.000.000 €: esiste un limite minimo e massimo al budget disponibile per ciascun progetto? E come verranno ripartiti i fondi disponibili?

La manifestazione di interesse fornisce a Regione Lombardia gli elementi minimi per definire un quadro circa il reale interesse del territorio, rappresentato dai Comuni in qualità di soggetti aggregatori, alla partecipazione e alla costituzione di nuove CER. Al momento, quindi, non sono stati indicati limiti massimi né definite soglie minime di partecipazione, proprio per consentire, al termine della manifestazione, di poter valutare tutte le proposte e definire la Fase 2 che avvierà il percorso di finanziamento per la realizzazione di impianti a servizio delle CER, anche in base ai limiti di cumulabilità che saranno previsti dai decreti nazionali per l'accesso agli incentivi.

6. Il contributo finanziario previsto dall'iniziativa è indirizzato unicamente alle spese relative agli interventi sul patrimonio pubblico: è possibile finanziare progetti che prevedono l'installazione dei nuovi impianti su proprietà private?

Nell'ambito della manifestazione di interesse di cui al decreto 11097/2022, solo gli interventi relativi a impianti realizzati su immobili di proprietà di soggetti pubblici possono essere ammissibili al finanziamento.

Proposte progettuali

7. Tra gli elementi essenziali della proposta progettuale (punto elenco 4), vi è l'elenco dei soggetti che costituiranno la comunità energetica rinnovabile e il loro ruolo all'interno della stessa. Cosa si intende per ruolo?

Per ruolo si intende la qualifica di ciascun soggetto come consumatore (consumer), produttore (producer) o consumatore-produttore (prosumer) all'interno della CER. Deve

inoltre essere chiaramente indicato anche il soggetto che svolgerà il ruolo di Referente per la Comunità stessa.

8. Tra gli elementi essenziali della proposta progettuale (punto elenco 5), vi è l'analisi del fabbisogno energetico medio annuale di energia elettrica e termica di tutti i soggetti costituenti la comunità. Al riguardo, ci si può limitare all'analisi della sola energia elettrica, se si intende effettuare interventi esclusivamente relativi ad essa? Inoltre, l'analisi in questione può consistere in una stima?

L'analisi del fabbisogno energetico medio annuale di energia di tutti i soggetti costituenti la comunità può essere calcolata considerando esclusivamente l'energia elettrica se si prevede di realizzare o utilizzare impianti FER esclusivamente per la produzione di energia elettrica. Qualora la proposta progettuale prevedesse di utilizzare o installare impianti FER per la produzione di energia elettrica e termica, l'analisi del fabbisogno deve essere estesa a entrambi i vettori energetici.

L'analisi non può essere una mera stima ma deve essere riferita ai consumi medi in essere per ciascun membro della comunità.

9. Tra gli elementi essenziali della proposta progettuale (punto elenco 7), vi è la stima del potenziale di fonti energetiche rinnovabili entro il perimetro della comunità energetica (in kW e kWh/anno), comprendendo l'eventuale recupero di calore da processi produttivi. Per il calcolo del potenziale, ci si riferisce a impianti esistenti o da realizzare?

Il potenziale di fonti energetiche rinnovabili entro il perimetro della comunità energetica corrisponde alla potenza massima installabile sul territorio di riferimento per la CER. La stima prevede di censire le FER che si prevede possano essere installate, in relazione alle caratteristiche e nel rispetto dei vincoli del territorio entro il perimetro della CER, indicandone il potenziale di produzione (in kW e kWh/anno).

Si precisa che la stima del potenziale deve essere coerente con l'analisi del fabbisogno energetico (punto elenco 4).

Gli impianti FER da realizzare forniranno supporto a quelli eventualmente esistenti sul territorio entro il perimetro della CER che siano nella disponibilità della stessa (attuale o futura), per coprirne la richiesta energetica, intendendo per esistenti gli impianti in essere al 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore del Dlgs. 199/2021, per i quali è richiesta l'analisi (come da punto elenco 5).

Qualora non vi fosse alcun impianto FER esistente nella disponibilità della CER, verrà fatta esclusivamente la stima del potenziale che si prevede di installare.

10. Tra gli elementi essenziali della proposta progettuale (punto elenco 8), vi è la stima dei risparmi e le modalità di reinvestimento dei benefici economici ottenuti dalla comunità energetica in servizi alla collettività. Cosa si intende per “risparmi”?

Per risparmi si intendono quelli energetici (calcolati in kWh/anno) da cui deriveranno quelli economici in termini di minori costi in bolletta e incentivi ricevuti, conseguibili a seguito dell'attuazione della proposta progettuale.

11. Tra gli elementi qualificanti della proposta progettuale, figura la stima del numero delle utenze potenzialmente attivabili a seguito della costituzione della comunità energetica nonché stima della relativa potenza impegnata e della producibilità annua. Ci si riferisce ad utenze di produzione o ad utenze di consumo?

Si intende per “utenze potenzialmente attivabili” quelle relative alle richieste di nuovi consumatori e produttori che possono essere attivate. Si specifica che, per ottenere il massimo beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra energia prodotta e consumata all'interno della CER: per fare questo è necessario studiare il profilo di consumo dei membri della CER e il profilo di produzione degli impianti previsti.

12. Qual è la potenza minima dell'impianto per poter partecipare alla CER?

Premesso che si può aderire ad una CER anche senza già possedere un impianto, la legge non prevede una potenza minima per gli impianti che partecipano ad una Comunità. E' prevista invece una potenza massima, per singolo impianto, pari a 200 kWp, che, a seguito della pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021, passerà a 1 MWp. Si rimanda anche alla FAQ n°14.

13. Che tipo di soggetto giuridico deve essere una CER?

La CER è un soggetto giuridico di diritto autonomo ai sensi del d.lgs. 199/2021 e, in particolare, dei relativi articoli 31 e 32. La comunità di energia rinnovabile, pertanto, potrà assumere diverse forme quali a solo titolo di esempio: associazione, cooperativa, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

14. Esiste una dimensione minima o massima per una CER che partecipa a questa manifestazione di interesse?

La dimensione minima, in termini di quantità di membri che una singola CER può associare, è di due soggetti; non è invece definita una dimensione massima in relazione al numero di

membri associabili. Relativamente all'estensione geografica massima della CER, questa può coincidere con la zona di mercato a cui si riferisce l'energia elettrica condivisa; tuttavia, va specificato che l'area entro cui può essere valorizzata l'energia elettrica autoconsumata, corrisponde all'area sottesa alla cabina primaria cui gli impianti di produzione e punti di prelievo della CER sono connessi. Va inoltre considerato che la potenza massima degli impianti a servizio della comunità, la cui energia prodotta e autoconsumata è oggetto di valorizzazione, è posta pari a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione dei decreti attuativi del D. Lgs 199/2021) .

In ogni caso, per ottenere il massimo beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra energia prodotta e consumata all'interno della CER: per fare questo è necessario studiare il profilo di consumo dei membri della CER e il profilo di produzione degli impianti previsti.

Fasi e tempi del procedimento – presentazione delle proposte

15. Chi può presentare la domanda?

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse deve essere presentata da un Comune del territorio regionale, in qualità di soggetto capofila della proposta progettuale. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente richiedente o da suo delegato. Si specifica che, in caso di delega, il delegato deve essere un dipendente dell'Ente con potere di firma, e alla domanda va allegata copia della delega scritta.

16. Qual è il format corretto per la presentazione della domanda? Esistono dei documenti/linee guida di riferimento per la stesura della domanda?

La scelta della documentazione da allegare è assolutamente libera: è possibile, pertanto, utilizzare documenti o formati di presentazione in pdf già pronti purché siano rispondenti ai criteri stabiliti nell'avviso di cui al decreto 11097/2022

17. Quante candidature è possibile presentare?

Secondo i contenuti del paragrafo 4 "SOGGETTI DESTINATARI" ogni Comune può presentare una o più domande di partecipazione ponendosi come capofila promotore o partecipante. Si specifica tuttavia che ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili potrà essere messo a disposizione di una sola comunità energetica, ossia potrà essere incluso in una sola proposta progettuale. Si rimanda anche alla FAQ n° 2.

18. È possibile integrare i documenti relativi ad una proposta già inviata e protocollata su Bandi Online?

Non può essere effettuata un'integrazione documentale successiva alla protocollazione della domanda di contributo; in alternativa, considerato che secondo i contenuti del paragrafo 4 "SOGGETTI DESTINATARI" ogni Comune può presentare una o più domande di partecipazione, potrà essere prodotta una nuova domanda, sempre per tramite della piattaforma BOL, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature del 30 dicembre 2022.

Si evidenzia, nel caso di nuova domanda, che l'ordine di presentazione sarà riformulato in riferimento alla data di protocollazione di quest'ultima.

In tal caso, si chiede, una volta presentata la nuova domanda, di comunicare l'espressa rinuncia alla domanda precedente che non si intende mantenere segnalando la data e il numero del protocollo della medesima al Responsabile dell'iniziativa tramite apposita comunicazione di posta elettronica certificata.

I riferimenti per tale eventuale comunicazione sono i seguenti:

arch. M. Bottino

U.O. Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni - Regione Lombardia

Pec: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

19. La sottoscrizione della domanda di partecipazione può essere fatta solo digitalmente?

La domanda è ricevibile solo attraverso la presentazione tramite il portale Bandi Online, e, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse deve essere effettuata con firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È possibile invece sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di impegno redatta da parte di ciascun membro della CER, allegando alla domanda una copia del documento di identità del sottoscrittore.

Analisi delle proposte - punteggi

20. Come verranno valutate le proposte?

Verificata la sussistenza di tutti gli elementi essenziali, la cui presenza garantisce l'ammissibilità della proposta, si valuteranno gli elementi qualificanti, che devono essere presenti nel numero minimo di quattro a scelta tra quelli proposti, accumulando un

punteggio minimo di 15 punti per consentire l'ammissione della proposta alla Fase 2. Si rimanda alla FAQ n° 21.

21. Verrà associato un punteggio a ciascuna proposta presentata? Il risultato della valutazione sarà una graduatoria di merito?

Le proposte dovranno superare un primo screening di verifica relativo alla presenza di tutti gli elementi essenziali così come indicati nella manifestazione: la mancanza di uno solo di essi comporta l'incompletezza e quindi l'inammissibilità della domanda.

Le domande complete verranno invece ritenute ammissibili al secondo screening, che prevede di valutare ogni proposta alla luce della presenza degli elementi qualificanti. Per ciascuno degli elementi qualificanti presente nel dossier di candidatura verrà attribuito un punteggio.

Le proposte valutate positivamente, vale a dire che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 15, verranno inserite in un apposito elenco e accederanno alla Fase 2.